**PARTE SPECIALE “A”**

**I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati - Piano di Prevenzione della Corruzione (ai sensi della legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dei decreti attuativi e del Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A.)**

**INTRODUZIONE**

* **Le finalità del Piano Anticorruzione di E.G.U.A s.r.l.**

Il Piano Anticorruzione è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e in generale illegali all’interno della Società, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere, con i comportamenti personali, nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini della Legge Anticorruzione.

Con l’emanazione della legge n. 190 del 6.11.2012, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state approvate le "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte (in particolare, il GR.E.C.O., il W.G.B. dell’O.E.C.D. e l’I.R.G. dell’O.N.U.), con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di prevenzione della corruzione (“PTPC”).

Il Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”) approvato da CIVIT fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale da adottarsi entro il 31 gennaio 2014. Il paragrafo 1.3. del PNA (“Destinatari”) stabilisce espressamente, seppur in contraddizione con la legge 190/12 che impone l’obbligo di adozione del Piano a carico delle sole amministrazioni pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all'art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 i cui contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale “sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”. Tuttavia, “per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/ società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.”

La legge 190/2012 stabilisce (art.1 c. 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell’art.1 della Legge si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate. Seppure non previsto dalla L. 190/2012, il PNA stabilisce la nomina di un Responsabile per l’attuazione del Piano (anche per tali società partecipate pubbliche) da identificare con l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 o con un suo componente o con un dirigente. Inoltre, le società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate - hanno l’obbligo di:

* collaborare con l’amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 33 del 2013;
* provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. n. 33 del 2013;
* assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell’art. 1, comma 16, della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D. Lgs. 33/2013.

Il PNA ha previsto che, come in precedenza accennato, gli enti dotati di modelli di organizzazione e gestione (MOG) per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, inclusi negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, possono far leva su di essi e integrarli ai sensi della L. 190/2012; le suddette parti denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti e pubblicati sul sito istituzionale. Nell’allegato 1 “Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione”, per realizzare l’integrazione tra i diversi livelli e piani, è riportato il contenuto minimo che i MOG – Piano di prevenzione della corruzione devono avere:

* individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1 c. 16, della L.190/2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente;
* previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
* previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
* individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
* previsione dell’adozione di un Codice di comportamento e per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative;
* regolazione di procedure per l’aggiornamento;
* previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
* regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante;
* introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le misure di prevenzione devono essere coerenti con gli esiti della valutazione dei rischi, prendendo in considerazione sia i potenziali eventi in cui l’ente possa essere considerato responsabile per il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, sia per i reati commessi da un dipendente della società in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l’agente operi come soggetto indotto (“corruzione passiva”) o corruttore (“corruzione attiva”).

Con l'applicazione integrata “sistema 231 - legge anticorruzione” E.G.U.A. si prefigge l’obiettivo di minimizzare il rischio di fenomeni corruttivi garantendo elevati livelli di trasparenza in tutte le attività societarie. Il presente documento, che si ispira ai principi ed alle indicazioni contenuti nel PNA, avrà quindi – relativamente alla parte anticorruzione una duplice finalità:

- valutare tutti i reati presupposto che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del decreto legislativo 231/01;

- dare attuazione, per quanto compatibili alle società partecipate, agli adempimenti previsti dalle legge 190/12 e dal Piano Nazionale Anti-corruzione previsto per gli enti pubblici.

E.G.U.A. si dichiara sin d’ora disponibile ad apportare tempestivamente tutte le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di tali eventuali indicazioni. La Società ha, inoltre posto in essere tutte gli interventi necessari a garantire il puntuale adempimento delle disposizioni di legge in tema di trasparenza, per quanto applicabili, nominando un referente interno deputato alla verifica dell’assolvimento degli obblighi normativamente previsti.

1. **DESTINATARI DELLA “PARTE SPECIALE A”.**

La Parte Speciale concerne i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti ed eventuali dipendenti di E.G.U.A., nonché dai suoi consulenti e partner. Finalità della Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei Reati oggetto di tutela.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) fornire le “regole di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di E.G.U.A. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all’ODV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1. **-REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).**

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente sono le seguenti:

* Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
* Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 ter c.p.);
* Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
* Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); /
* Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
* Concussione (art. 317 c.p.);
* Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
* Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
* Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
* Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
* Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
* Induzione a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria;
* Corruzione tra privati;
* Reati rilevanti solo ai fini della l. 190/2012

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati elencati.

*Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.).*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stato erogati.

*Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 ter c.p.)*

Tale ipotesi si configura nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. In questo caso contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

*Truffa in danno dello Stato, o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.

*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongono in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

*Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

*Concussione (art. 317 c.p.)*

Il concetto giuridico di “corruzione” è affine a quello comunemente inteso e consiste nella promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio nonché per l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio. Tale reato può essere realizzato non solo quando la promessa o la dazione vengano effettuate prima del compimento da parte del pubblico agente delle condotte sopra indicate, ma anche quando siano ad esse successive.

Con riferimento alla concussione il legislatore con la legge 190/2012 oltre ad aggravare l’afflittività dell’art. 317 c.p. sotto il profilo sanzionatorio, ha delimitato la sfera di operatività della stessa, oggi applicabile ai soli casi di concussione per costrizione, in seguito all’espunzione della concussione attuata mediante induzione, fattispecie che ricade oggi nella formulazione del nuovo reato di cui all’art. 319 quater c.p.

La precedente formulazione dell’art. 317 c.p. prevedeva, infatti, la punibilità con la pena della reclusione da quattro a dodici anni per il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che “abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità”.

Colui che subiva la pressione a promettere o dare l’utilità richiesta non risultava, per contro, punibile e veniva identificato quale soggetto passivo del reato, nonché persona offesa dello stesso.

Con il recente intervento di riforma, il Legislatore ha, tuttavia, inteso scindere le due forme di manifestazione delle condotte concussive, riconoscendo alle stesse una specifica autonomia, seppur differenziandole sotto il profilo dei soggetti agenti nonché del trattamento sanzionatorio. In particolare, il nuovo testo del reato di concussione di cui all’art. 317 c.p. dispone oggi : “Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. Accanto a tale modifica, è stato introdotto l’art. 319 quater c.p., rubricato “Induzione indebita a dare o promettere utilità” che prevede: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Con la novella legislativa risultano quindi oggi una fattispecie di concussione per costrizione, oggetto dell’art. 317 c.p., limitata al solo Pubblico Ufficiale, ed una di concussione per induzione “induzione indebita a dare o promettere utilità”, fattispecie autonoma disciplinata dall’art. 319 quater c.p., alla quale è stato riconosciuto un trattamento sanzionatorio più mite accanto alla punibilità di colui che dà o promette l’utilità.

tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell’ambito di applicazione del Decreto stesso, nell’ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del Pubblico Ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richiede a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

*Corruzione per un atto d’Ufficio o contrario ai doveri d’Ufficio (artt. 318-319 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente). L’attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: Pubblico Ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato di differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

*Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli.

*Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). I reati qui considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato). Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che la Società intrattiene con Pubbliche Amministrazioni, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state circoscritte, ai fini del presente Modello, a quelle relative alla partecipazione a procedure competitive od al conseguimento di finanziamenti o contributi.

*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria – richiamato dall’art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001 (Art. 377 bis c.p.)*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando è rivolta al testimone. Infatti al testimone è riconosciuta la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p., ciò in quanto la testimonianza deve considerarsi “atto giudiziario”, essendo atto funzionale ad un procedimento giudiziario. Il delitto di cui all’art. 377 bis c.p. prevede invece che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano gli imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest’ultimo un collegamento probatorio.

Per la sussistenza del reato di “corruzione in atti giudiziari” è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale, mentre in relazione al reato previsto dall’art. 377 bis c.p. l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni è una delle modalità di commissione del delitto accanto alla violenza e alla minaccia

*Reato di Corruzione tra privati – richiamato dall’art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 Art. 2635 c.c*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

L’art. 25 ter c. 1, lettera s bis) del D. Lgs. 231/01, richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, con esclusivo riferimento all’ipotesi contemplata al terzo comma dell’art. 2635 c.c che prevede che “Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”. Procedendo nell’analisi della norma, la legge 190/2012 ha introdotto la “Corruzione tra privati”, modificando il testo del preesistente articolo 2635 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”, così qualificando come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il privato ed il Pubblico Ufficiale.

La Legge n. 190 ha peraltro costruito la fattispecie di corruzione tra privati come reato di evento, la cui consumazione dipende dalla causazione di un nocumento per la Società cui appartiene il soggetto che viene corrotto. Affinché possa ritenersi integrato il reato presupposto ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, occorre che la condotta prevista dall’articolo 2635 c. 3 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti, che abbiano con l’ente un rapporto qualificato, ovvero i soggetti richiamati dall’art. 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs. 231/2001 che dispone: “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (…)”. Ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 2635 c. 3 c.c., così come richiamato dall’articolo 25 ter c. 1 lett. s bis) D. Lgs. 231/2001, e dell’articolo 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs. 231/2001, potrà dunque essere contestata una responsabilità amministrativa solo all’ente cui appartiene il soggetto corruttore, e solo qualora quest’ultimo appartenga ad una delle categorie indicate dall’art. 25 ter c. 1 prima parte, ovvero sia un amministratore, un direttore generale, un liquidatore o persona sottoposta alla vigilanza di costoro ed agisca nei confronti dei soggetti indicati all’art. 2635 commi 1 e 2 c.c.

**I REATI RILEVANTI AI SOLI FINI DELLA LEGGE 190/12**

*Art. 314 c.p. Peculato*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

*Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione. Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione. L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione, in quanto la prima figura ricorre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

*Art. 323c.p. Abuso d'ufficio.*

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni . La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato. È comunque necessario che l’atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.

Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio. Può dunque integrare il delitto in parola l’omessa astensione di un membro della commissione di esame delle offerte della gara di appalto qualora partecipi alla gara un suo parente, così come la dolosa elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di finalità illecite.

*Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

*Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.*

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato. Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento. La norma sanziona la violazione del divieto di divulgazione previsto dall’art. 13 del Codice degli Appalti richiama l’art. 326 c.p. Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità. Tra il reato di cui all’art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all’art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l’esclusiva applicabilità di quest’ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

*Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto. La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

*Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.*

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l’attività. Il turbamento della regolarità del servizio è l’evento del reato.

*Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite:*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.” La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 accanto alle tradizionali figure in materia di reati contro la P.A., in adempimento alle indicazioni provenienti dalle Convenzioni internazionali in materia di corruzione, ha affiancato il nuovo reato di cui all’art. 346 bis c.p., rubricato “traffico di influenze illecite”, fattispecie che non costituisce reato presupposto 231. L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.

1. **DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

*Pubblica Amministrazione*

Pubblica Amministrazione, agli effetti della legge penale, viene comunemente considerata qualsiasi persona giuridica che abbia o curi un interesse pubblico e che svolga, in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi, un’attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa. In base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al Codice Penale ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla P.A. quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. L’art. 1, II comma, d. lgs. 165/01 definisce pubbliche amministrazioni tutte le Amministrazioni dello Stato.

*Pubblici ufficiali*

Ai sensi dell’art. 357, I comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione, legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

*Incaricato di un Pubblico Servizio*

L’art. 358 c.p. definisce “soggetti incaricati di un pubblico servizio (…) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

1. **PROCESSI “SENSIBILI” Di E.G.U.A. NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

In relazione a quanto sopra, le attività di E.G.U.A. che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i “processi sensibili”, sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

1. partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici per l’assegnazione di commesse (di appalto di fornitura o di servizi);
2. partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e la relativa gestione;
3. gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio, necessarie al processo di espansione o integrazione delle attività aziendali;
4. contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti lo smaltimento di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l’emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/idrico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
5. gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
6. richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali gestione di beni mobili registrati legati all’attività aziendale;
7. predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
8. adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori che ne derivano.

Il Consiglio di Amministrazione di E.G.U.A. potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti “processi sensibili” definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

**5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E D’ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE D’ATTIVITÀ A RISCHIO**

I comportamenti cui si riferisce il presente Modello sono quelli posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, nonché da collaboratori e partner (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Il presente Modello prevede l’espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del d. lgs. 231/2001);

2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano tendenzialmente diventarlo;

3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto d’interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, sanciti anche dal Codice Etico adottato nell’ambito della Società, è fatto divieto in particolare di:

a. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

b. accettare elargizioni in denaro da terzi;

c. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d’arte), o la brand image della Società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

d. accettare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo ad amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per chi li effettua. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d’arte), o la brand image di chi li effettua. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche; e. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse d’assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente p.to 2;

f. pretendere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse d’assunzione, ecc.) da parte di terzi che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente p.to 2;

g. effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell’immagine aziendale;

h. effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;

i. riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo d’incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

j. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo d’erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

k. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

l. esibire documenti o fornire dati falsi od alterati;

m. tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e dei servizi offerti e/o forniti;

n. omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della P.A.;

o. accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A. per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società;

p. promettere di fornire o fornire impropriamente servizi;

q. fornire o promettere di fornire informazioni e/o documenti riservati;

r. favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori, in quanto indicati dai rappresentanti stessi come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, ecc.);

s. porre in essere, istigare, favorire o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle normativamente considerate.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. la stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte di E.G.U.A. s.r.l. a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privativa e trattativa privata) deve essere condotta in conformità ai principi, ai criteri ed alle disposizioni dettate dalle procedure aziendali;

2. la stipulazione di contratti/convenzioni con terzi da parte di E.G.U.A s.r.l. a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privativa e trattativa privata) deve essere condotta in conformità ai principi, ai criteri ed alle disposizioni dettate dalle procedure aziendali;

3. i responsabili delle Funzioni che hanno attività di contatto con la P.A. devono fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito operativo;

4. i responsabili delle Funzioni che hanno attività di contatto con i terzi devono fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti, secondo le peculiarità del proprio ambito operativo;

5. i responsabili delle Funzioni che hanno attività di contatto con la P.A. devono svolgere adeguata attività di informazione sui contesti normativi e sugli ambiti di rischio reato afferenti i contesti operativi;

6. i responsabili delle Funzioni che hanno attività di contatto con i terzi devono svolgere adeguata attività di informazione sui contesti normativi e sugli ambiti di rischio reato afferenti i contesti operativi;

7. gli accordi d’associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura. Gli accordi devono, inoltre, contenere apposita dichiarazione dei partner, in cui si affermi:

i) di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 e delle relative implicazioni per E.G.U.A. s.r.l.;

ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati rilevanti ai fini del d. lgs. n. 231/2001;

iii) di impegnarsi a comunicare se, nel corso del rapporto, anche per fatti concernenti terzi, assumano la posizione di indagati nell’ambito di procedimenti penali riguardanti ipotesi di reato rilevanti ai fini del d. lgs. n. 231/2001;

9. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito. I contratti devono, inoltre, contenere apposita dichiarazione dei partner, in cui si affermi:

i) di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 e delle relative implicazioni per E.G.U.A. s.r.l.;

ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati rilevanti ai fini del d. lgs. n. 231/2001;

iii) di impegnarsi a comunicare se, nel corso del rapporto, anche per fatti concernenti terzi, assumano la posizione di indagati nell’ambito di procedimenti penali riguardanti ipotesi di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;

10. i partner ed i collaboratori esterni devono essere scelti con metodi trasparenti;

11. i responsabili delle Funzioni che hanno attività di contatto con la P.A. devono verificare che l’incarico conferito a soggetti esterni di operare in rappresentanza di E.G.U.A. s.r.l.. nei confronti della P.A., sia assegnato in modo formale e preveda una specifica clausola che vincoli all’osservanza dei principi etico-comportamentali adottati da E.G.U.A. s.r.l.;

12. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento d’erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso d’ottenimento degli stessi, dev’essere rilasciato apposito rendiconto;

13. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’O.d.V. eventuali situazioni d’irregolarità;

14. è fatta raccomandazione a dipendenti e collaboratori esterni di segnalare all’O.d.V. ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo.

15. i responsabili di Funzione devono segnalare all’O.d.V. i comportamenti a rischio di reato ex d.lgs. 231/2001, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori;

16. in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario si devono adottare i seguenti comportamenti:

i) non dare seguito alla richiesta;

ii) fornire informativa tempestiva al proprio superiore diretto;

iii) attivare formale informativa, da parte del dirigente o responsabile di funzione verso l’ODV;

17. in caso di tentata concussione da parte di un terzo nei confronti di un amministratore, dirigente o dipendente o altri collaboratori si devono adottare i seguenti comportamenti:

i) non dare seguito alla richiesta;

ii) fornire informativa tempestiva al proprio superiore diretto;

iii) attivare formale informativa, verso l’O.d.V.

**6. AREE D’ATTIVITÀ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE**

D’ogni operazione a rischio (partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici da parte d’organismi nazionali o comunitari o indizione di procedure di gara o di negoziazione diretta), occorre dare debita evidenza. L’O.d.V. dev’essere periodicamente informato dell’andamento delle attività sensibili mediante un report di sintesi.

**7. I CONTROLLI DELL’ODV**

I controlli dell’O.d.V. consistono in un’attività di analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 secondo quanto previsto nel presente Modello Organizzativo. A tal fine, all’O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Inoltre, l’O.d.V. può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella “Parte Generale”. Durante la propria attività l’ODV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui alla “Parte Generale”.